

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CREAATTIVAMENTI**

## ***Art. 1 – Denominazione e sede dell'associazione***

È costituita l'Associazione denominata "CreaAttivaMenti".

L'Associazione è apertistica, con durata illimitata e senza scopo di lucro.

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008. L'Associazione ha sede in Ponte di Piave, Via Terreni, 12/D. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

## ***Art. 2 – Scopi dell'Associazione***

L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale:

- Attivare risorse per rispondere ai bisogni educativi e formativi del territorio sociale;
- Organizzare manifestazioni, mostre ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero;
- Promuovere la formazione culturale, ricreativa ed artistica per bambini, giovani ed adulti.

L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in base ai bisogni territoriali.

## ***Art. 3 – Attività dell'Associazione***

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, svolge per bambini e ragazzi a partire dai 2 anni, per giovani ed adulti, le seguenti attività:

- Attività didattico-educative volte al potenziamento delle competenze raggiunte e all'integrazione di nuove conoscenze;
- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica ed arte, incontri di musicoterapia, cromoterapia e psicomotricità;
- Attività espressivo-creative per lo sviluppo delle potenzialità dei singoli;
- Attività ludiche e manifestazioni sportive.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali,

corsi di perfezionamento in musicoterapia, cromoterapia e psicomotricità. Istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi propedeutici, base ed avanzati in lingua straniera ed italiana;

- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle varie spese regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

#### ***Art. 4 – Requisiti di ammissione***

L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione

#### ***Art. 5 – Diritti e doveri dei soci***

L'Associazione si ispira a principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.

Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti dal Consiglio Direttivo e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 1 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

#### ***Art. 6 – Esclusione del socio***

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di comportamento difforme (in ambito personale oppure in ambito pubblico), che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo senza possibilità di ricorso e senza necessità di fornire motivazioni all'interessato.

#### ***Art. 7 – Risorse economiche dell'Associazione***

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote e contributi degli associati
- b) Eredità, donazioni e legati
- c) Contributi statali, regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- d) Contributi dell'Unione europea e degli organismi internazionali

- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### ***Art. 8 – Rendiconto Economico finanziario dell'Associazione***

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.

Il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

## ***Art. 9 – Organi dell’Associazione***

1. Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- Il Segretario

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite

## ***Art. 10 – Assemblea dei soci***

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un quinto degli aderenti.
4. L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione inviata ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta di consultazione da presentare al Presidente indicando le motivazioni della richiesta.

### **Art. 11 – L'Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento
- discute e approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo
  
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

### **Art. 12 – L'Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

### **Art. 13 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di cinque anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici-finanziari preventivo e consuntivo annuali
- proporre l'ammontare della quota sociale annua
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
  
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

### ***Art. 14 – Il Presidente dell'Associazione***

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

### ***Art. 15 – Lo scioglimento dell'associazione***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

### ***Art. 16 – Disciplina residuale***

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.